


KE00281948

# LA DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO: DIALOGHI TRA PRASSI NOTARILE, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA

RICORDANDO ANGELO FALZEA

a cura di  
Mirzia Bianca



346,  
1804  
BIANCHI  
2016

1362588-10



GIUFFRÈ EDITORE

GIACOMO PONGELLI

## LA FUNZIONE DELL'ATTO DI DESTINAZIONE (\*)

SOMMARIO: 1. La meritevolezza degli interessi perseguiti quale fondamento causale dell'atto di destinazione. — 2. I recenti orientamenti della giurisprudenza volti ad escludere l'ammissibilità del negozio destinatorio puro, ovvero non traslativo. Obiezioni critiche fondate sulla funzione dell'atto di destinazione. — 3. *Segue*: le diverse impostazioni giurisprudenziali e dottrinali relative all'incidenza del vincolo sull'atto o sugli effetti dell'atto nei confronti dei terzi e la rilevanza del profilo causale.

### 1. *La meritevolezza degli interessi perseguiti quale fondamento causale dell'atto di destinazione.*

Vorrei anzitutto sottolineare l'importanza di questa giornata di studi organizzata dalla Prof. Mirzia Bianca sul tema della destinazione patrimoniale. Si mettono oggi a confronto dottrina, giurisprudenza e l'esperienza notarile, tre diverse componenti della realtà giuridica che dovrebbero trovare un'unione di vedute nell'interpretazione e, quindi, nell'applicazione della norma contenuta nell'art. 2645-ter c.c., il cui testo letterale risulta piuttosto vago e generico.

L'argomento di cui sono stato chiamato a trattare è la *funzione dell'atto di destinazione*, funzione che, è bene precisare subito, deve individuarsi nel *costituire un patrimonio separato destinato alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela* che fanno capo a soggetti (enti o persone fisiche) diversi dal disponente.

La norma di cui all'art. 2645-ter c.c. non precisa la struttura dell'atto (potendo trattarsi sia di un contratto che di un atto unilaterale), non ne definisce il contenuto, ma indica con ampia formulazione la *ragione pratica* dell'atto, ovvero gli interessi che l'atto di destinazione è diretto a realizzare (1). Si tratta di "interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, secondo comma" (2). In sostanza, la

---

(\*) Relazione al Convegno "La destinazione del patrimonio: dialoghi tra prassi notarile, giurisprudenza e dottrina" 30 gennaio 2015 — Università "La Sapienza" di Roma.

(1) Nella norma si individuano anche altri elementi fondamentali dell'atto: l'oggetto, che può consistere in beni immobili o beni mobili registrati; la forma, che deve essere quella dell'atto pubblico; la durata del vincolo di destinazione; l'opponibilità nei confronti dei terzi derivante dalla trascrizione; gli effetti del vincolo sui beni e i loro frutti.

(2) La formulazione della norma risulta, sotto il profilo soggettivo dei destinatari, più ampia rispetto alla versione originaria elaborata in sede di lavori preparatori, in quanto il testo approvato riferisce in definitiva gli interessi a qualsiasi soggetto, sia esso persona fisica o ente. In dottrina, sull'inutilità della determinazione normativa dei soggetti beneficiari, v. R. DI RAMO, *Considerazioni sull'art. 2045-ter c.c.: destinazione di patrimoni e categorie dell'iniziativa privata*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, 980.

norma in esame *definisce la causa* del negozio destinatorio, così come la nozione di causa viene intesa dalla dottrina più autorevole. La moderna concezione di causa, infatti, individua la stessa nella ragione concreta dell'atto, da valutarsi alla stregua degli interessi effettivamente perseguiti dalle parti <sup>(3)</sup>. Non più la causa come funzione oggettiva sempre identificativa per il medesimo tipo negoziale, ma la causa di uno specifico atto, che consente di valutarne il merito.

La *meritevolezza degli interessi* che concretamente le parti (o la parte) intendono realizzare deve, pertanto, considerarsi il punto focale della disposizione normativa e viene a coincidere con il fondamento causale dell'atto di destinazione.

È proprio la funzione dell'atto, così inquadrata, a giustificare la separazione del patrimonio prevista nella norma e, quindi, la deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740, comma 1, c.c., secondo il quale "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri". Siano in presenza di un'ulteriore eccezione a detto principio generale che si aggiunge a quelle già presenti nel nostro ordinamento e che, in quanto espressamente stabilita dalla legge, è, come tale, ascrivibile alle ipotesi di limitazione della responsabilità "ammesse" ai sensi dell'art. 2740, comma 2, c.c.

Sulla base di quanto già detto, la nozione di meritevolezza degli interessi assume un ruolo centrale e richiede un'attenta analisi del significato che alla stessa debba essere attribuito al fine di poter stabilire se un interesse sia o non sia meritevole di protezione.

Sul punto la dottrina ha svolto nel tempo un ampio e complesso dibattito, che può essere ricondotto, essenzialmente, a due diversi orientamenti.

Secondo un indirizzo dottrinale, la valutazione di meritevolezza verrebbe a coincidere con il giudizio di mera liceità, a prescindere da un controllo nel merito degli interessi perseguiti dalle parti, e costituirebbe, quindi, un limite da valutare in negativo, così come avviene per la illiceità <sup>(4)</sup>.

<sup>(3)</sup> Così C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2000, 452 ss. V., dello stesso a., più recentemente, *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 251 ss., dove si afferma l'insopprimibile presenza e "l'essenziale rilevanza della causa concreta e della sua realizzabilità ai fini della validità, della disciplina e della sorte del contratto".

In giurisprudenza, il primo riferimento alla causa concreta del contratto, sviluppato e applicato poi in successive sentenze, si rinvia in Cass. 8 maggio 2006, n. 10490, in *Corr. giur.*, 2006, 1718, ove la causa viene definita come « lo scopo pratico del negozio [...] sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato ».

Contro il principio della causa concreta, ritenuto inutile o fuorviante, cfr., in dottrina, principalmente, V. ROPPO, *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 957 ss.; M. GIROLAMI, *L'artificio della causa contractus*, Padova, 2012.

<sup>(4)</sup> Cfr. G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, 249; ID., *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, II, 81 ss.; ID., *Ancora in tema di meritevolezza dell'interesse*, *ivi*, 1979, I, 1 ss. Cfr. anche G. GORLA, *Il contratto*, I, Milano, 1954, 210. Più recentemente, nel senso di parificare i concetti di immeritevolezza e illiceità, v. V. ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 2001, 424 s., il quale ritiene che « i contratti atipici non diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela e perciò vietati ex art. 1322 non sono altro che quelli contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume » e, dello stesso a., *Causa concreta: una storia di successo?*, cit., in particolare 973 s. Cfr. anche A. GUARNERI, *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, 799 ss. Dello stesso orientamento, con specifico riferimento all'atto

Altra opinione sostenuta in dottrina, alla quale ritengo di aderire, non appiattisce la meritevolezza sulla liceità, ma, nell'attribuire ad essa un significato assiologico autonomo, la individua nella conformità alle esigenze sociali espresse dai principi costituzionali e derivanti dalla visione solidaristica dell'ordinamento (5). In questo senso la nozione in esame si riscontra quando gli interessi rispondono ai valori e ai principi generali sui quali si fonda il sistema giuridico. È stato quindi correttamente affermato che la meritevolezza sia da valutare in positivo, non come un limite, ma come la possibilità di estendere i confini dell'autonomia privata per la realizzazione, conformemente ai valori che caratterizzano l'ordinamento giuridico, degli interessi più vari, al di là di quanto dispongono le norme ed oltre la tipicità negoziale (6).

Secondo questa impostazione, la meritevolezza attiene alla giustificazione causale dell'atto di autonomia: l'atto di destinazione, se non persegue interessi meritevoli di tutela, è privo del fondamento causale.

Nel giudicare la meritevolezza, non si può tuttavia guardare solo all'interesse del beneficiario dell'atto, ma devono essere individuati e presi in esame tutti gli interessi concretamente coinvolti (7). In particolare, si deve considerare l'interesse

---

di destinazione, cfr. G. PALERMO, *Configurazione allo scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto di interessi*, in M. BIANCA (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Milano, 2006, p. 74 ss.; A. GENIILI, *Destinazioni patrimoniali, trust e tutela del disponente*, in G. DORIA (a cura di), *Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, Torino, 2010.

(5) Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, cit., 459 s., il quale rileva che la scelta del codice è nel senso della meritevolezza: « non qualsiasi interesse giustifica il contratto in quanto l'interesse che il contratto è diretto a realizzare deve essere meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico »; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3ª ed., Napoli, 2006, 611. Cfr. anche G. OPPO, *Note sulla contrattazione di impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, I, 638 s.; M. NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1974. Con specifico riferimento all'atto di destinazione patrimoniale, cfr. G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, 321 ss., il quale ritiene che siano i valori costituzionali a rappresentare i referenti della meritevolezza. V. anche M. NUZZO, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in M. BIANCA (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., 65 ss.; M. BIANCA, *Novità e continuità dell'atto negoziale di destinazione*, *ibidem*, 35.

(6) Tale tesi è sostenuta da M. BIANCA, *Alcune riflessioni sul concetto di meritevolezza degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, 789 ss. L'a., coerentemente con la concezione dell'autonomia privata come valore e della libertà negoziale come diritto fondamentale della persona, afferma che la meritevolezza deve essere intesa come « predicato » dell'autonomia negoziale e non quale limite della stessa.

(7) V. in giurisprudenza, in questo senso, Trib. Vicenza, 31 marzo 2011, in *Corr. merito*, 2011, 806 ss., con il commento di G. RISPOLI. La decisione, nell'analizzare il requisito della meritevolezza degli interessi, ritiene inutilizzabile lo strumento dell'atto di destinazione patrimoniale qualora il vincolo sia realizzato in favore dei creditori di una società insolvente, dovendosi restringere l'ambito applicativo della norma di cui all'art. 2645-ter c.c. agli interessi attinenti alla « solidarietà sociale », con esclusione di quelli puramente patrimoniali. Cfr. App. Trieste, 19 dicembre 2013, n. 1002, in [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it), che ha ritenuto insufficiente una valutazione di meritevolezza fondata sulla liceità dello scopo perseguito, affermando la necessità di una comparazione tra l'interesse sacrificato dei creditori del conferente e l'interesse realizzato attraverso l'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. V. anche Trib. Reggio Emilia, ord. 12 maggio 2014, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), ove l'organo giudicante ha affermato che l'efficacia del vincolo di destinazione è subordinata ad un « riscontro di meritevolezza in concreto dell'assetto di interessi perseguito dalla parte ». Non sarebbe, pertanto, sufficiente il perseguimento di un fine astrattamente meritevole di tutela per sacrificare l'interesse dei creditori, ma dovranno essere in concreto indicati « i motivi per i quali la separazione patrimoniale costituisca l'ultimo, o comunque il migliore od il più indicato, strumento per garantire al nucleo familiare quel minimo di tutela che l'ordinamento gli riconosce ».

dei creditori del disponente, i quali sarebbero pregiudicati dalla separazione patrimoniale, in quanto, ai sensi dell'art. 2645-ter, i beni oggetto dell'atto di destinazione, successivamente alla trascrizione del vincolo, non potranno essere assoggettati a procedimenti esecutivi se non per debiti assunti in funzione della realizzazione dello scopo destinatorio. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l'interesse del beneficiario deve risultare talmente meritevole da essere più forte e degno di protezione (interesse di natura solidaristica e sociale o attinente a diritti fondamentali della persona umana) dell'interesse economico dei creditori del conferente<sup>(8)</sup>. Se, invece, gli interessi confliggenti avessero tutti natura puramente patrimoniale e fossero quindi pariordinati, la valutazione della meritevolezza condurrebbe ad un esito negativo.

Si prospetta a questo punto l'interrogativo volto a determinare quali siano le conseguenze della mancanza di meritevolezza degli interessi perseguiti con l'atto di destinazione. Secondo l'impostazione qui seguita, guardando alla meritevolezza come giustificazione causale dell'atto, la conseguenza non può che essere la nullità dell'intero atto di destinazione<sup>(9)</sup>.

## 2. *I recenti orientamenti della giurisprudenza volti ad escludere l'ammissibilità del negozio destinatorio puro, ovvero non traslativo. Obiezioni critiche fondate sulla funzione dell'atto di destinazione.*

Alla luce della causa, quindi della funzione dell'atto di destinazione, vorrei analizzare alcune recenti pronunce della giurisprudenza in materia<sup>(10)</sup>.

L'orientamento giurisprudenziale che si sta delineando è volto a riconoscere un atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. soltanto se alla base sussista un negozio traslativo, escludendo efficacia destinatoria al negozio cosiddetto "destinatorio puro", ovvero quello in cui la proprietà dei beni resta in capo al disponente.

(8) Cfr., in dottrina, C.M. BIANCA, *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, cit., 254 ss., il quale, nel sottolineare come il vincolo creato con l'atto di destinazione si ponga in conflitto con l'interesse dei creditori a conservare la garanzia patrimoniale sui beni del debitore, afferma che l'atto costitutivo del vincolo, per non essere affetto da nullità per mancanza di meritevolezza dell'interesse perseguito, deve esprimere un interesse corrispondente a « un valore morale o sociale che lo renda maggiormente meritevole di tutela rispetto a quello economico della garanzia patrimoniale dei creditori ». Cfr. anche M. NUZZO, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, cit., 68, il quale ritiene che il giudizio di meritevolezza dell'interesse perseguito attraverso l'atto di destinazione « costituisce il risultato di una valutazione comparativa tra l'interesse sacrificato, che è quello dei creditori generali, e l'interesse realizzato con l'atto di destinazione ». In senso conforme, v. A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, 182; V. BELLOMIA, *La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atti di destinazione*, in *Dir. fam.*, 2013, 723 ss. Da ultimi, per la valutazione relazionale e comparativa degli interessi in gioco, cfr. A. DI LANDRO, *I vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. Alcune questioni nell'interpretazione di dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 738 s.; F. GIGLIOTTI, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 373 ss.

(9) In questi termini, vedi App. Trieste, 19 dicembre 2013, cit.

(10) V., in particolare, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 713 ss., con nota di commento di A. AZARA, *Atto di destinazione ed effetto traslativo e in Giur. it.*, 2014, 2714 ss., con nota di V. MIRMINA, *L'autodestinazione e gli atti di destinazione: figure negoziali a confronto*; Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, in *Giur. it.*, 2014, 2494 ss., con nota di F. OCCELLI, *Atti di destinazione ex art. 2645-ter: natura giuridica, effetti ed ipotesi applicative*.

Tale interpretazione restrittiva della norma sarebbe, a parere dei giudici, necessaria, in quanto l'attività ermeneutica dovrebbe condurre ad un'applicazione della norma tale da limitare il più possibile ogni eccezione al principio della responsabilità illimitata del debitore, che è un principio generale dell'ordinamento giuridico italiano <sup>(11)</sup>.

Per le ragioni di seguito esposte, ritengo tale impostazione non condivisibile.

Innanzitutto, come già chiarito dalla Prof. Mirzia Bianca nella relazione che mi ha preceduto, non si deve confondere il piano strutturale dell'atto con quello funzionale. Se il fine ultimo dell'atto è quello di consentire il perseguimento e la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, non si vede perché tale finalità dovrebbe essere sacrificata in assenza di un atto traslativo. La giurisprudenza, a sostegno della propria tesi, adduce che, altrimenti, si svuoterebbe la portata della norma di cui all'art. 2740 c.c., ma, in senso contrario deve ritenersi che la limitazione al principio della responsabilità patrimoniale non può dipendere dalla natura unilaterale, cosiddetta "autodestinatoria", o dalla natura traslativa dell'atto di destinazione.

L'interpretazione giurisprudenziale in esame non trova fondamento né nella disposizione normativa oggetto di analisi in questo Convegno, né nel sistema giuridico, il quale conosce altre ipotesi di separazione patrimoniale senza che vi sia un trasferimento di proprietà, come ad esempio il fondo patrimoniale (art. 167 ss. c.c.) o la destinazione di un bene societario ad uno specifico affare (art. 2447-bis ss. c.c.).

La causa dell'atto, che ho precedentemente tentato di ricostruire nei tratti essenziali, si realizza indipendentemente dal carattere traslativo o meno dell'atto di destinazione. Anzi, deve rilevarsi come l'atto destinatorio puro sia in grado di ampliare notevolmente le possibilità di perseguire interessi meritevoli di tutela. Infatti, il disponente potrebbe voler destinare i propri beni per un periodo di tempo limitato, senza dover necessariamente trasferirne la proprietà ad altri.

Vantaggi si avrebbero inoltre sul piano fiscale, in quanto la realizzazione dell'interesse del beneficiario attraverso un atto non traslativo non comporta l'applicazione dell'imposta sulle donazioni, la quale, invece, colpisce altri strumenti di separazione patrimoniale che determinano il trasferimento della proprietà.

### 3. *Segue: le diverse impostazioni giurisprudenziali e dottrinali relative all'incidenza del vincolo sull'atto o sugli effetti dell'atto nei confronti dei terzi e la rilevanza del profilo causale.*

La giurisprudenza richiamata, negando l'ammissibilità del negozio destinatorio puro, ritiene anche che la disposizione di cui all'art. 2645-ter non configuri un

---

<sup>(11)</sup> Cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013, cit.: con riguardo allo «... inserimento della fattispecie dell'art. 2645-ter c.c. in un "sistema" caratterizzato pur sempre dal principio generale della responsabilità patrimoniale illimitata (principio posto a presidio della tutela del credito) e dal carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità, risulta inevitabile che la relativa interpretazione abbia luogo in coerenza con tale "sistema", nel senso cioè che occorrerà privilegiarsi un'interpretazione "sintonica" piuttosto che "disonica" rispetto al riferito sistema».

autonomo atto di destinazione, ma si limiti ad essere una norma sugli effetti, ovvero sull'opponibilità che consegue alla trascrizione del vincolo <sup>(12)</sup>.

Credo, invece, che l'atto di destinazione debba essere qualificato come atto tipico, in quanto espressamente previsto dalla legge, ma atipico nel suo contenuto, essendo volto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili ad enti o persone fisiche <sup>(13)</sup>.

Soprattutto, la destinazione patrimoniale attiene, come già detto, alla causa dell'atto e non può essere relegata a un vincolo complementare da apporre ad altro atto.

Aderendo alla tesi della giurisprudenza, si giungerebbe alla diversa conclusione secondo cui la meritevolezza non avrebbe un rilievo causale, ma inciderebbe solo sull'efficacia dell'atto nei confronti dei terzi. Con la conseguenza che, qualora l'interesse perseguito non fosse meritevole di tutela, l'atto sarebbe comunque produttivo di effetti tra le parti, non invalido, ma semplicemente inopponibile ai creditori sebbene trascritto. Verrebbe a mancare, cioè, esclusivamente, l'effetto della separazione patrimoniale, pur rimanendo salvo l'atto traslativo <sup>(14)</sup>.

Tale ricostruzione della giurisprudenza comprime, con un'interpretazione riduttiva, il significato della norma oggetto di esame, negando all'atto di destinazione una propria autonomia strutturale-funzionale e, principalmente, svuotandolo sotto il profilo causale. Si osserva, invece, proprio basandosi sulla causa dell'atto di destinazione, che quest'ultimo, sia esso unilaterale o bilaterale, destinatorio puro o di trasferimento della proprietà, ha ragione di essere ed è quindi valido solo se è idoneo a realizzare concretamente lo scopo per il quale viene costituito, ovvero la separazione patrimoniale a favore di altri per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela (\*).

<sup>(12)</sup> V., al riguardo, le sentenze precedentemente citate alla nota 10.

<sup>(13)</sup> V., in senso contrario, Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2014, cit. Secondo questa pronuncia, "il legislatore del 2006 non ha inteso coniare una nuova tipologia negoziale, da battezzare come atto di destinazione. Manca, infatti, qualsiasi elemento per individuare la struttura di un negozio, la sua natura, la sua causa, i suoi effetti...". A favore di tale tesi deporrebbe, sempre secondo la sentenza, la collocazione della disposizione di cui all'art. 2645-ter tra le norme sulla pubblicità.

<sup>(14)</sup> In dottrina, in questo senso, cfr. G. PERLINGIERI, *Il controllo di « meritevolezza » degli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Notariato*, 2014, 11 ss. L'a., nel distinguere tra giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. e quello richiesto ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., ritiene che quest'ultimo è previsto soltanto ai fini della separazione patrimoniale, per rendere il vincolo opponibile ai terzi. Il mancato superamento del controllo di meritevolezza produrrebbe, secondo l'a., gli effetti di una destinazione patrimoniale comunque valida ed efficace tra le parti che l'hanno posta in essere, ma inopponibile ai terzi e, quindi, carente dell'effetto della separazione patrimoniale.

Sulla distinzione tra la meritevolezza prevista all'art. 1322 c.c. e quella cui fa riferimento l'art. 2645-ter c.c. cfr., precedentemente, E. MINERVINI, *Il controllo di meritevolezza sul contratto: il profilo giurisprudenziale*, relazione svolta al Convegno *Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia privata* tenuto presso la Seconda Università degli Studi di Napoli il 27 ottobre 2009, il quale aveva affermato che nell'atto di destinazione il controllo di meritevolezza deve necessariamente essere effettuato tenendo in considerazione gli interessi dei terzi creditori. Cfr. anche M. NUZZO, *L'interesse meritevole di tutela tra liceità dell'atto di destinazione e opponibilità dell'effetto della separazione patrimoniale*, in AA.VV., *Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale*, Milano, 2010, 29 ss.

(\*) Successivamente al Convegno nell'ambito del quale la presente relazione è stata svolta, la Suprema Corte, pur decidendo in materia fiscale, si è espressa in senso conforme all'interpretazione qui sostenuta, affermando che l'effetto giuridico del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., considerata "norma sulla fattispecie", può prodursi indipendentemente dalla natura traslativa dell'atto che lo pone in essere e, quindi, che "alla disposizione non è coesenziale l'attribuzione a terzi". Cfr. Cass. civ., sez. VI, 24 febbraio 2015, n. 3735, in *Foro it.*, 2015, I, 1215 ss. e in *Notariato*, 2015, 207 ss.